

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5268 del 11/10/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - art. 208. Ditta Individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, con sede legale ed impianto nel comune di Lagosanto (FE). Modifica dell'Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5468 del 11/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno undici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 20497/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi - art. 208. Ditta Individuale **GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA**, con sede legale ed impianto nel comune di Lagosanto (FE). Modifica dell'Autorizzazione Unica per impianto di attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 18/05/2023 (assunta al PG/2023/87159), presentata dalla Ditta Individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA (CF GHSNTN83M31C912Q, P IVA 01961340385), con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, nella persona del Titolare;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2023/89106 del 22/05/2023;

Dato atto che l'istanza riguarda la modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, per incremento delle quantità annuali di rifiuti autorizzate, dalle attuali 3.000 t/a a 6.000 t/a, senza modifica dei codici autorizzati e dei quantitativi istantanei, né di modifiche impiantistiche;

Richiamato l'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, di autorizzazione unica per attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti da costruzione e demolizione di cui ai codici EER

170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 per un quantitativo istantaneo pari a 2.500 tonnellate ed annuo pari a 3.000 tonnellate;

Dato atto che l'autorizzazione di cui sopra ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento nella Canalina Consortile impianto Marozzo (scarico indiretto nel Canale Ancheria), di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e il nulla osta impatto acustico;

Preso atto che la modifica oggetto dell'istanza è stata sottoposta a procedura di screening e che con determina della Regione Emilia Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 6132 del 22/03/2023, la stessa è stata esclusa da ulteriore procedura di VIA;

Preso atto che non risultava allegata all'istanza di modifica la documentazione relativa all'adeguamento al DM 152/2022 (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022) per la cessazione di qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerali;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/06/2023, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2023/108049 del 21/06/2023, che prevedeva la trasmissione, da parte della società, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale, di documentazione attestante la conformità alle nuove procedure di cui al DM 152/2022;

Visti i seguenti pareri allegati al verbale di cui sopra:

- parere del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2023/90542 del 24/05/2023, con il quale si trasmette ricevuta di presentazione della SCIA ai fini antincendio ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, relativa all'installazione del distributore-contenitore di gasolio, attività elencata al punto 13.1.A dell'Al. I al DPR 151/2011, con scadenza al 28/04/2028;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trasmesso con nota assunta al PG/2023/101031 del 9/06/2023;
- parere dell'Ausl di Ferrara, Igiene Pubblica, trasmesso con nota assunta al PG/2023/103844 del 14/06/2023, favorevole con prescrizioni che vengono esplicitate nel presente atto;

Vista la richiesta della società, assunta al PG/2023/138137 del 8/08/2023, di proroga dei termini concessi nella Conferenza dei Servizi per la presentazione della documentazione richiesta;

Vista la documentazione inviata dalla ditta con nota assunta al PG/2023/171233 del 9/10/2023, con la quale si trasmette la documentazione relativa all'adeguamento al DM 152/2022;

Preso atto che per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice EER 17.08.02 *Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*, non ricompresi nell'elenco dei rifiuti ammissibili, indicati in tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 152 del 27/09/2022, viene dichiarato dalla ditta che per tale codice verranno mantenuti i criteri sulla cessazione dei rifiuti riportato nell'atto autorizzativo richiamato sopra;

Ritenuto:

- di dover rilasciare l'atto con le modifiche illustrate sopra, riportando le condizioni per la cessazione della qualifica dei rifiuti ai fini della produzione di aggregato riciclato; se queste non dovessero essere rispettate i suddetti materiali dovranno essere gestiti come rifiuti;
- per una migliore comprensione del testo, di sostituire il Paragrafo 1. RIFIUTI dell'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il DM 152/2022 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 20/10/2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui

alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG/2022/162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Dato atto che la società, con nota inviata via pec assunta al PG/2023/171823 del 10/10/2023, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n.

01201362476156 del 25/07/2023 unitamente al presente atto, ed utilizzata unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

M O D I F I C A

l'Autorizzazione Unica di cui all'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, rilasciato alla ditta individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, nella persona del titolare, CF GHSNTN83M31C912Q, P IVA 01961340385, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, nel seguente modo:

Il Paragrafo 1 MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI viene modificato e sostituito dal seguente punto:

- 1. MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.1 l'esercizio delle attività di **messa in riserva R13 e recupero R5** dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

1.2 i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di **messa in riserva R13 e recupero R5** sono i seguenti:

EER 170101 *cemento*

EER 170102 *mattoni*

EER 170103 *mattonelle e ceramiche*

EER 170107 *miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*

EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*

EER 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*

1.3 i **quantitativi massimi (istantanei ed annuali)** dei rifiuti da trattare, indicati al punto 1.2 precedente, non potranno superare le **2.500 tonnellate/istantanee** e le **6.000 tonnellate/anno**;

1.4 i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area di superficie pari a 2.400 mq, indicata nella planimetria di cui all'allegato A unito al presente atto;

1.5 i rifiuti con codice a specchio dovranno essere accompagnati da opportuna analisi che comprovi la non pericolosità degli stessi, ad esclusione di conferimenti di piccole quantità di rifiuto; in questo ultimo caso dovrà essere acquisita dichiarazione del produttore che tale rifiuto non contiene sostanze pericolose;

1.6 i rifiuti, le MPS e gli aggregati inerti verranno stoccati in cumuli, nelle zone indicate nell'allegato A al presente atto, di **altezza non superiore a 6 metri**; i rifiuti di cui al codice 170802 dovranno essere inoltre tenuti in un'area separata rispetto dagli altri rifiuti di cui al punto 1.2 precedente;

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO:

1.7 i rifiuti *inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale*, ad esclusione dei rifiuti di cui al codice EER 17 08 02, cessano la qualifica dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs 152/2006 e smi e qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 152 del 27/09/2022 (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 152 del 27/09/2022;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 152 del 27/09/2022;

- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello di cui allegato 3 del DM n. 152 del 27/09/2022 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta, anche in formato elettronico, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 152 del 27/09/2022, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **cinque anni**. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e la ditta si dovrà dotare di un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato, atto a dimostrare i criteri di cui al DM n. 152 del 27/09/2022. Il manuale di qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio;
- f qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

- 1.8 i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;
- 1.9 i rifiuti conformi, di cui alla tabella 1, allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;
- 1.10 durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;
- 1.11 il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;
- 1.12 i rifiuti di cui al codice EER 170802, sottoposti alle operazioni di recupero previste al punto 7.1.3 lett. a) e c) dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:
- i materiali per l'edilizia dovranno essere conformi alle caratteristiche dell'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, così come previsto al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'allegato 3 del DM 5/02/98 e smi;
 - l'utilizzo dei materiali come rilevati e sottofondi stradali è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, conforme ai limiti dell'allegato 3 del DM 5/02/1998,

così come previsto al punto 7.1.3 , lett. c) dell'allegato 1, suballegato 1 del medesimo decreto;

- la ditta dovrà dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero di rifiuti inerti per la produzione di materiale per l'edilizia, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);
- la ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una dichiarazione di conformità alle norme di riferimento (es. UNI);
- la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.13 le aree di stoccaggio del materiale recuperato di rifiuti di cui al punto 1.12 precedente dovranno essere tenute separate da quelle dedicate allo stoccaggio degli aggregati inerti;

Altre condizioni

1.14 l'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di un'attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al D.M. 5.09.1994;

- 1.15 dovrà essere garantita l'irrorazione dei cumuli e la bagnatura delle strade percorse dai mezzi, in particolare nelle giornate secche o ventose, con eventuale interruzione delle lavorazioni nelle giornate troppo ventose;
- 1.16 la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti per evitare la proliferazione di insetti e la riproduzione di larve di insetti e parassiti, in particolare della zanzara tigre, adottando trattamenti adeguati presso l'impianto;
- 1.17 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- 1.18 la ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 1.19 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
- 1.20 la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati, per lo smaltimento finale, gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività autorizzata, siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Rimangono valide tutte le prescrizioni dell'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, non modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Lagosanto, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa geol. Gabriella Dugoni

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.